



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA



CIRCOLARE INFORMATIVA III TRIMESTRE 2023

Indice:

1

<i>Pg. 2</i>	DEDUCIBILITA CONTRIBUTI BADANTE CORRISPOSTI DAGLI EREDI
<i>Pg. 2</i>	ADEMPIMENTI FISCALI LOCAZIONI BREVI TURISTICHE
<i>Pg. 3</i>	VEICOLI PER DISABILI - Risoluzione Agenzia Entrate 7.7.2023, n. 40/E
<i>Pg. 3</i>	RIFORMA FISCALE - Legge n. 111/2023
<i>Pg. 4</i>	RIFORMA FISCALE - Legge n. 111/2023 - REVISIONE IRPEF - Art. 5

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI BADANTE CORRISPOSTI DAGLI EREDI

Se il datore di lavoro era il padre, i figli-eredi possono dedurre i contributi pagati successivamente al decesso soltanto per la quota riferibile al trimestre in cui è avvenuto il decesso del padre.

2

ADEMPIMENTI FISCALI LOCAZIONI BREVI TURISTICHE

Come disposto dall'art. 4, D.L. n. 50/2017, le c.d. "locazioni brevi" consistono in contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizi di biancheria e pulizia, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa.

Tali contratti possono essere stipulati anche mediante esercenti attività di intermediazione immobiliare oppure attraverso portali telematici che "incrociano" domanda ed offerta di immobili da locare.

Quanto all'applicazione del regime della cedolare secca, va premesso che per i contratti in esame:

- * non sussiste l'obbligo di forma scritta;
- * deve essere effettuata la comunicazione delle generalità del conduttore;
- * non sono soggetti ad obbligo di registrazione.

Pertanto, come previsto dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 7 aprile 2011, il locatore può applicare la cedolare secca:

- * direttamente in sede di dichiarazione dei redditi (relativa all'anno in cui il reddito si è prodotto);

oppure

- * esercitando l'opzione in sede di registrazione in caso d'uso o registrazione volontaria del contratto.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

VEICOLI PER DISABILI - Risoluzione Agenzia Entrate 7.7.2023, n. 40/E

Dal 29.1.2022 per il riconoscimento dell'aliquota IVA ridotta del 4% in sede di acquisto di veicoli destinati a soggetti con ridotte / impedito capacità motorie, abilitati alla guida è richiesta:

** copia semplice della patente di guida, se contenente l'indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalla Commissione medica locale. Qualora la patente contenga le predette indicazioni, non è necessario disporre della copia della certificazione di handicap /invalidità rilasciata dalla predetta Commissione riportante la natura motoria della disabilità. Il soggetto interessato può produrre anche il "foglio rosa" che indica gli adattamenti alla guida, fermo restando che il beneficio decade in caso di mancato conseguimento della patente di categoria A, B o C speciale entro 1 anno dalla data di acquisto del veicolo;

** atto notorio o dichiarazione di responsabilità attestante che nei 4 anni precedenti non si è usufruito della stessa agevolazione.

3

RIFORMA FISCALE - Legge n. 111/2023

Recentemente è stata approvata in via definitiva la "Riforma fiscale" che intende perseguire la semplificazione del sistema tributario tramite la revisione dei comparti impositivi (IRPEF / IRES / IRAP / IVA), **come di seguito esaminato.**

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

RIFORMA FISCALE - Legge n. 111/2023 - REVISIONE IRPEF - Art. 5

La revisione dell'IRPEF interessa gli **"aspetti generali"** dell'imposta e le **single tipologie reddituali**.

In merito agli **aspetti generali** la Riforma è improntata ai seguenti **principi / criteri specifici**:

**** revisione e graduale riduzione dell'IRPEF**, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della **transizione verso l'aliquota unica**, attraverso il riordino delle deduzioni / scaglioni di reddito / aliquote / detrazioni / crediti d'imposta, tenendo conto delle relative finalità, **con riguardo**:

- **alla composizione del nucleo familiare** e dei costi sostenuti per la crescita dei figli. Con riferimento al nucleo familiare, in sede di approvazione è stato precisato che saranno considerati in particolare quelli in cui è **presente un disabile**;
- alla tutela del bene casa / della salute / istruzione / previdenza complementare. Con riguardo alla casa, in sede di approvazione è stato precisato che sarà considerata sia quella in **proprietà** che quella in **locazione**;
- agli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio, nonché, come introdotto in sede di approvazione, di **rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione edilizia** valutando anche le esigenze di tutela / manutenzione / conservazione dei **beni culturali** di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 42/2004;
- in sede di approvazione è stata prevista l'introduzione anche di misure volte a favorire:
 - la **stipula di assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi**;
 - l'**inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto 30 anni**;

**** graduale perseguimento dell'equità orizzontale**, ossia il principio in base al quale soggetti con la stessa capacità contributiva devono avere la medesima tassazione, a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto. Ciò sarà realizzato introducendo norme che favoriscono un equilibrio nella tassazione e deduzioni più favorevoli per dipendenti e pensionati.

A tal fine è prevista:

- la progressiva applicazione della **medesima area di esenzione fiscale** e del medesimo **carico impositivo IRPEF**, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l'**equiparazione tra redditi di lavoro dipendente e redditi di pensione**;
- la possibilità **dedurre** dal reddito di lavoro dipendente e assimilato (anche in misura forfettizzata), le **spese sostenute per la produzione dello stesso**;
- la possibilità di **dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria** e l'eccedenza dal reddito complessivo (con tale previsione i lavoratori autonomi / ditte individuali potranno dedurre i propri contributi previdenziali direttamente in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo / d'impresa);

- in sede di approvazione l'applicazione della c.d. "flat tax incrementale" prevista, in via generalizzata, è stata sostituita con la previsione dell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, in misura agevolata:
- alle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario eccedenti una determinata soglia;
- alla tredicesima mensilità dei lavoratori dipendenti ex art. 49, TUIR.

È fatta salva la valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale della "flat tax incrementale", introdotta per il 2023, per le imprese individuali / lavoratori autonomi.

NB L'applicazione del predetto regime di imposizione alternativa è applicabile anche ai premi di produttività;

** l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni / benefici di qualsiasi titolo (anche di natura non tributaria), dei redditi assoggettati ad imposte sostitutive e a ritenuta a titolo d'imposta, con esclusione dei redditi di natura finanziaria.

In sede di approvazione è stata inoltre prevista la possibilità di introdurre, per un periodo limitato di tempo, misure volte a favorire i trasferimenti di residenza in Comuni periferici / ultraperiferici.